

ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIACOMO ALBO - GIOVANNI XXIII”
MODICA

VADEMECUM ADEMPIMENTI ELETTORALI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

TRIENNIO 2022-2025

INDICAZIONI - CALENDARIO - MODALITÀ DI VOTO

❖ **SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI**

Le votazioni avranno luogo Domenica 27 Novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il giorno successivo Lunedì 28 Novembre 2022 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

❖ **COMPOSIZIONE**

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il Consiglio di Istituto della nostra Scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

- ❖ il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- ❖ n. 8 (otto) Rappresentanti del Personale Docente (eletti dai docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado);
- ❖ n. 8 Rappresentanti dei Genitori (eletti da tutti i Genitori del Istituto);
- ❖ n. 2 Rappresentanti del Personale ATA (eletti dal personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

❖ **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE**

Il Personale Docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'Anno Scolastico (31/08) partecipa all'elezione di *otto rappresentanti*.

I Docenti a tempo indeterminato (compresi i Docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i Docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I Docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli Organi Collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

I Docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del Personale Docente: conservazione del diritto di elettorato

Il Personale Docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il Personale Docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il Consiglio d'Istituto. I due punti di cui sopra si applicano anche al Personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del Personale Docente: perdita del diritto di elettorato

Il Personale Docente che *non* presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo *non* ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").

Perde, altresì, il diritto di elettorato il Personale Docente in aspettativa per motivi di famiglia.

❖ ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Entrambi i Genitori degli alunni partecipano all'elezione di *otto loro rappresentanti*.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori spetta ad entrambi i Genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Il Genitore che ha più figli frequentanti l'Istituto vota una sola volta. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

❖ ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario partecipa all'elezione di due *rappresentanti*. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Rappresentanti del Personale A.T.A. nel Consiglio d'Istituto spetta al Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il Personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli Organi Collegiali della scuola. Ciò si applica anche al Personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenze dal servizio del Personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

Il Personale A.T.A. che *non* presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto.

Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

❖ INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. Docente Genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso Organo Collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più Consigli di Circolo e d'Istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i Consigli.

I Docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente Genitori, in seno ai Consigli di Interclasse e di Classe e ai Consigli di Intersezione.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastico, qualora rilevino, d'ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

❖ CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Entro ...	Adempimento
entro il 45° giorno antecedente le votazioni (14/10/2022)	Indizione delle elezioni. Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione Elettorale (CE)
entro il 35° giorno antecedente le votazioni (24/10/2022)	Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei nominativi degli elettori
entro il 25° giorno antecedente le votazioni (03/11/2022)	Esposizione Elenchi Elettorali
dalle ore 9,00 del 20° giorno (08/11/2022) e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni (13/11/2022 giorno festivo posticipato al 14/11/2022)	Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti
5° giorno antecedente la data delle votazioni	Nomina del seggio e pubblicazione delle liste definitive
Dal 18° giorno antecedente la data delle votazioni (10/11/2022) al 2° giorno antecedente la data delle votazioni (25/11/2022)	Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati.

❖ LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste dei candidati, devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Commissione Elettorale, presso la Segreteria didattica, dalle ore 9,00 del 20° giorno (08/11/2022) e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni (13/11/2022 giorno festivo posticipato al 14/11/2022)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: Genitori - Personale Docente - Personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo. I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita.

Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto.

Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso Istituto, né può presentare alcuna lista.

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

L'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente:

- mediante certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
- mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l'autenticazione del dirigente scolastico o del suo delegato.

❖ LISTE DEI CANDIDATI - PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla Commissione Elettorale:

- ▶ da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
- ▶ da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente Docenti ed ATA. Nel caso specifico 3 ATA e 16 docenti;
- ▶ da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i soli Genitori.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano**, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria:

- 16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE DOCENTE
- 16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE GENITORI
- 4 CANDIDATI PER LA COMPONENTE ATA

I membri delle Commissioni Elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati. Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

❖ LISTE DEI CANDIDATI - VERIFICA (Artt. 33,34 OM 215/1991)

La Commissione elettorale verifica che le liste siano:

- ▶ sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
- ▶ accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti;

La Commissione elettorale, inoltre:

- ▶ provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l'ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;
- ▶ cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste;
- ▶ **cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste**, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all'Albo della sede e all'Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni effettuate la Commissione Elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all'albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all'albo, con ricorso all'USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.

Le liste definitive sono affisse all'Albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

❖ PROPAGANDA ELETTORALE

Fino al 25 Novembre 2022 potrà svolgersi la presentazione dei candidati e dei programmi. Le richieste per eventuali riunioni e/o assemblee dovranno pervenire al Dirigente Scolastico entro i cinque giorni antecedenti l'assemblea stessa.

❖ VOTAZIONI (ART. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti.

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

- ▶ *Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;*
- ▶ *le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;*
- ▶ *il numero di preferenze esprimibili per le Componenti Genitori e Docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il Personale ATA è esprimibile una sola preferenza;*
- ▶ *Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.*

I Genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta. Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

❖ PROCLAMAZIONI - RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo online.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.

E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.